N. **6292-3491-4492-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 14 febbraio 2000

(Relatore: **GIACALONE**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 6292

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 2000)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

AGOSTINI, LO CURZIO, FORCIERI, ZILIO, ROBOL, MANFREDI, MANCA, BUCCIERO, COSTA, DE SANTIS, PALOMBO, PELLICINI

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c)* a favore dei titolari di pensione di guerra diretta

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 luglio 1999

NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 3491 e 4492, si vedano i relativi stampati.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3491, d'iniziativa del deputato BORROMETI

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c)* a favore degli invalidi di guerra

Presentata il 2 aprile 1997

n. 4492, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALPIANA, SAIA, MORONI

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c)* a favore dei titolari di pensione di guerra diretta

Presentata il 26 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 dicembre 1993, n. 537, come è noto, ha introdotto la suddivisione dei medicinali in tre classi, di cui quelli appartenenti alla fascia *c)* a totale carico dell'assistito. Sulla base del combinato disposto dell'articolo 8, comma 16, della citata legge n. 537 del 1993 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1991, n. 32, tutti i farmaci di fascia *c)* sono completamente gratuiti soltanto per gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla prima alla quinta categoria, nonché per i cosiddetti grandi invalidi per servizio, per lavoro e civili. Viceversa, gli invalidi di guerra titolari di pensione di guerra vitalizia dalla sesta all'ottava categoria sono tenuti al pagamento dei farmaci di fascia *c)*.

Per i soggetti da ultimo citati il nuovo regime ha comportato effetti penalizzanti, in termini di aggravio di spesa o di scadimento della qualità della vita in caso di insostenibilità di tale aggravio economico da parte del paziente.

Tale situazione non appare conforme ad equità, soprattutto ove si consideri che la completa gratuità delle prestazioni sanitarie costituisce nei confronti degli invalidi di guerra un atto risarcitorio dovuto dallo Stato per le infermità riportate nel compimento di un servizio a beneficio della collettività nazionale. Va poi considerato che la categoria interessata è numericamente ridotta e sostanzialmente ad esaurimento. Inoltre, trattandosi di persone di età ormai avanzata, anche dal punto di vista economico generale appare preferibile assicurare l'esenzione dal pagamento dei farmaci piuttosto che sopportare il costo di ulteriori interventi socio-sanitari tesi a compensare lo scadimento della qualità di vita derivante dalla eventuale privazione del farmaco.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione affari sociali ha approvato all'unanimità la presente proposta di legge che, all'articolo 1, estende la gratuità dei farmaci di fascia *c)* a tutti i titolari di pensione di guerra direttiva vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.

L'articolo 2, concernente la copertura di un onere finanziario comunque limitato – valutato in 17,5 miliardi annui – è stato riformulato tenendo puntuale conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

Ricordo, inoltre, che la proposta di legge n. 6292, adottata dalla XII Commissione come testo base, assorbe le proposte di legge n. 3491, d'iniziativa del deputato Borrometi, e n. 4492, d'iniziativa dei deputati Valpiana, Saia e Moroni, di contenuto del tutto analogo.

Attesa l'importanza di provvedere tempestivamente all'introduzione del nuovo regime di erogazione gratuita, anche in considerazione della specificità della categoria interessata, auspico una rapida approvazione del provvedimento.

Salvatore GIACALONE, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge C. 6292;

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge C. 3491 e C. 4492 in quanto con la prima non contrastino.

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 2, che l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è riferito al 1999;

valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di chiedere chiarimenti al Governo, nell'ambito dell'istruttoria di chiedere chiarimenti al Governo, nell'ambito dell'istruttoria legislativa svolta ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del regolamento, circa i destinatari del beneficio con particolare riferimento alla loro età media, visto che questo elemento potrebbe avere ripercussioni sugli oneri finanziari

(parere espresso l'11 novembre 1999)

premesso che la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento appare corretta, pur residuando taluni profili, in ordine ai

parametri per la determinazione della spesa *pro capite* riferita alla popolazione degli invalidi civili, che la Commissione di merito potrà eventualmente approfondire;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

« All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. »;

(parere espresso il 1º febbraio 2000)

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la gratuità dei farmaci di fascia C ai beneficiari di trattamenti equiparati per legge alle pensioni di guerra.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. I medicinali attualmente classificati nella classe *c)*, di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la indispensabilità terapeutica e la insostituibilità.	1. I medicinali attualmente classificati nella classe *c)*, di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti **la comprovata utilità terapeutica per il paziente.**
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.	1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue **a decorrere dall'anno 2000**, si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per l'anno finanziario 2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

PAGINA BIANCA

DDL13-6292A
Lire 500